



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Titolo I

Disposizioni Generali

ART. 1

Oggetto del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.5 della legge 4 gennaio 1990, n.1 e dell'art.40 della Legge Regionale n.35 del 23 maggio 1991, l'attività di estetista esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato.

2) Sono assoggettati al presente regolamento le prestazioni e i trattamenti di cui all'art. 1 della legge n. 1/90, ivi compresi quelli svolti in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumeria e qualsiasi altro luogo anche a titolo gratuito od in connessione con iniziative promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3) Sono assoggettate al presente regolamento le attività di solarium o centro di abbronzatura e di sauna;

4) Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Modalità di esercizio

1) L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico di cui alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n.713 e dalle direttive U.E.

ART.3.

Forma Giuridica

1) L'attività di estetista può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n.443, 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla Legge Regionale 23 maggio 1991, n.35.

2) E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3) L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

4) L'esercizio delle attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto,

all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dall'art. 3 della legge n.1/90.

5) Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

Titolo II Programmazione dell' Attività

ART.4 Modalità di programmazione

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista sono assentite in conformità al presente regolamento.

ART. 5 Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

1) Nei casi di nuova concessione la distanza tra due esercizi non può essere inferiore a metri 100.

2) La distanza con gli esercizi vicini non deve essere considerata nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio in sede di proprietà, posseduta alla data di approvazione del presente regolamento, o in locali con contratto regolarmente registrato in data antecedente a quella di approvazione del presente regolamento.

3) La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.

4) Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.

5) L'attività di cui al presente regolamento può essere svolta anche unitamente e congiuntamente all'attività di barbiere, parrucchiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini solo in forma di impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della legge 8 Agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività

6) L'accertamento della distanza è affidata agli Organi di Polizia Municipale.

ART. 6 Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

1) L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

2) I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio (locali destinati all'attività artigianale) e dalle normative di igiene vigenti.

3) Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

Titolo III
Norme per il rilascio dell'autorizzazione
e l'esercizio dell'attività

ART.7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1) L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 Dicembre 1970, n. 1142.

ART.8

Requisiti

1) I requisiti richiesti per l'esercizio delle attività di estetista sono i seguenti :

a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di estetista, conseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 3, 8 e 13 della legge 4 Gennaio 1990, n.1;

b) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 8 Agosto 1985, n. 443;

c) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, nel caso di società non artigiana;

d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;

e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.

2) Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalla Regione.

ART.9

Domanda di autorizzazione

1) La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista deve essere presentata al comune con domanda in carta legale indirizzata al Sindaco nella quale debbono essere dichiarati:

- Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;

-attività che si intende esercitare ;

-ragione sociale della ditta;

-ubicazione dell'esercizio;

-superficie destinata all'esercizio dell'attività, numero posti di lavoro;

-dichiarazione circa il conferimento dei rifiuti speciali con indicazione della quantità e qualità prodotta o presunta o copia autenticata di eventuale convenzione;

-dichiarazione di non inquinamento acustico, idrico e atmosferico e/o eventuali misure adottate per l'abbattimento degli stessi;

-dichiarazione sul numero dei dipendenti impiegati o previsti, compreso il titolare;

-dichiarazione di iscrizione al Registro Imprese se, trattasi di attività gestita in forma societaria.

2) Alla domanda di rilascio di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

-certificazione relativa alla qualifica professionale del richiedente e di tutti i soci e

(dipendenti) che esercitano professionalmente l'attività, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;

-copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il Registro delle Imprese;

-planimetria dei locali in scala 1:100 con ivi apposto timbro di conformità allo stato dei luoghi ed al progetto;

-certificato di destinazione d'uso dei locali;

-certificato di agibilità dei locali o perizia giurata di un tecnico abilitato per i locali di costruzione antecedente l'anno 1934;

- relazione tecnica con sommaria descrizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni;
- relazione tecnica relativa all'impianto elettrico con riferimento alle vigenti normative C.E.I.;
- certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto
- certificazione di idoneità sanitaria dei locali.

3) Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale prevista dall'art.3 della legge n.1/90.

4) Qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

5) L'esercente è tenuto a documentare altresì, al Comune l'avvenuta iscrizione all'albo dell'impresе artigiane entro 90 giorni dall'effettivo inizio dell'attività.

ART. 10

Criteria di valutazione

1) Le domande di richiesta di autorizzazione amministrative vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio del protocollo del Comune; nel caso in cui la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, fosse incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.

2) Al requisito della distanza minima è possibile derogare, qualora si tratti di concentrazione di un esercizio di estetista già esistente con l'attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e per donna. Al requisito della distanza minima si deroga altresì per le attività svolte in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani, istituti di estetica, profumerie e qualsiasi altro luogo in connessione con iniziative culturali, sportive, promozionali di prodotti destinati ad uso estetico.

3) Si definisce concentrazione di esercizi "l'esercizio di attività plurime svolte in locali all'uopo destinati e separati per attività".

ART.11

Trasferimento della sede

1) Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Dirigente del Settore Promozione Economica nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9.

2) Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati ai sensi del 3° comma dell'art.10.

3) In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità ed urgenza, il Dirigente del Settore può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulla distanze tra esercizi e da quanto previsto dal presente regolamento. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo e non può andare oltre il limite temporale di un anno.

4) Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Dirigente, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art.12.

ART.12

Rilascio dell'autorizzazione

1) Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Dirigente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, o autocertificazione dell'antimafia.

2) Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

3) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le attrezzature in essa indicate.

4) Il provvedimento del Dirigente ha carattere definitivo.

5) La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda, se in possesso dei requisiti previsti dall'art.8.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Dirigente provvede ad informare:

- la Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- la sede provinciale dell'INPS;

- l'Ufficio Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale;
- l'Ufficio Tributi del Comune;
- il Comando dei Vigili Urbani;
- l'Ispettorato Provinciale del lavoro;
- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- I.N.A.I.L. sede Provinciale.

ART.13

Inizio dell'attività

- 1) L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art.12.
- 2) L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari e degli agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 3) Nel caso in cui l'attività di estetista, è esercitata presso uno degli enti indicati all'art.1, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con sé copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART.14

Modifiche ai locali e/o all'elenco delle apparecchiature

- 1) Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere comunicata al Comune con istanza in carta legale indirizzata al Dirigente del settore, opportunamente documentata. Analoga comunicazione deve essere inviata al Dirigente per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.
- 2) L'eventuale riduzione della superficie destinata all'esercizio dell'attività di estetista è ritenuta ammissibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt.6 e 20 del presente regolamento.
- 3) Il relativo provvedimento viene assunto dal Dirigente del settore, previo nulla osta dell'Unità sanitaria locale competente per territorio da allegare all'istanza.

ART.15

Cessazione dell'attività

- 1) In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune il provvedimento autorizzatorio entro 10 giorni.

ART.16

Cambio della titolarità

- 1) Al fine di potere subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di Estetista, l'interessato deve inviare al Comune apposita richiesta in carta legale, indirizzata al Dirigente del Settore nella quale debbono essere dichiarati:
 - Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;
 - ragione sociale della ditta;
 - ubicazione dell'esercizio;
 - di non avere apportato alcuna modifica ai locali precedentemente autorizzati;
 - dichiarazione dei posti di lavoro;
 - dichiarazione circa il conferimento dei rifiuti speciali con indicazione della quantità e qualità prodotta o presunta o copia autenticata di eventuale convenzione;
 - dichiarazione di non inquinamento acustico, idrico e atmosferico e/o eventuali misure adottate per l'abbattimento degli stessi;
 - dichiarazione sul numero dei dipendenti impiegati o previsti per l'esercizio dell'attività;
 - dichiarazione d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese se

- trattasi di attività gestita in forma societaria da documentare entro 90 giorni dall'effettivo inizio dell'attività;;
- Il richiedente deve inoltre allegare all'istanza la seguente documentazione:
- attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
 - copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
 - l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale;
 - certificazione relativa all'idoneità sanitaria del personale addetto e certificazione di idoneità sanitaria dei locali;
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il Registro delle Imprese;
 - certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese se trattasi di attività gestita in forma societaria da documentare entro 90 giorni dall'effettivo inizio dell'attività;
 - certificazione relativa alla qualifica professionale del richiedente nel caso di ditta individuale, e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;
- 2) L'istanza di subingresso non dovrà essere corredata di planimetria, relazione tecnica dei locali e relazione relativa all'impianto elettrico (adeguamento normativa C.E.I.), quando essa è riferita ad una attività esercitata presso un locale già destinato urbanisticamente ad uso artigianale, e la documentazione comprovante tale destinazione si trova presso il Settore Promozione Economica; in caso contrario tale documentazione dovrà essere allegata all'istanza;
- 3) Nel caso in cui il subentrante chieda al Comune contestualmente il trasferimento dell'esercizio, la relativa domanda, deve essere integrata dalla documentazione prevista dall'art. 11 comma 1 del presente regolamento.
- 4) Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art.5, comma 3, della legge 8 Agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n.443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
- 5) L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della Legge n.1/90.

ART.17

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente del settore, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/91, art.45 comma 1; analogo provvedimento può essere assunto per violazione delle altre disposizioni vigenti in materia.
- 2) Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione può chiedere al Dirigente, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse dal Dirigente.
- 4) Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il comune.

ART. 18

Revoca dell'autorizzazione

- 1) Il Dirigente può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:
 - a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il titolare dell'esercizio sospende l'attività senza preventiva autorizzazione per un periodo superiore a 60 giorni;
 - c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1/90, nella legge regionale n. 35/91 e nel presente regolamento;
 - d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi e oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
 - e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni del Dirigente entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.
- 2) Il Dirigente del settore a seguito di motivata richiesta, avanzata dal titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettera a), b), ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse dal Dirigente per cause di forza maggiore o per gravi motivi.
- 3) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute o per causa di forza maggiore accertati con relativa documentazione, non comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 4) Il provvedimento di revoca adottato dal Dirigente è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale o mediante raccomandata A.R.

ART. 19

Attività di vendita al dettaglio

- 1) Ai sensi dell'art. 7 della Legge n.1/90, è consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di estetista, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge 22 Dicembre 1999, n.28.
- 2) Le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici in base alla normativa vigente, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che adeguino detta attività ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature e che gli addetti allo svolgimento delle relative prestazioni e trattamenti siano in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 3 della legge n.1/90. Per tali imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Titolo IV

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

ART. 20

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti.

- 1) Nei locali adibiti all'attività di cui al presente regolamento, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli sale d'attesa compreso il WC non adibito allo svolgimento dell'attività), sono fissate le seguenti superficie minime:
 - a) nel caso in cui l'attività è svolta in forma esclusiva sono necessari mq. 20 per n. 2 posti di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre i primi due;
 - b) nel caso in cui l'attività è svolta abbinata ad attività similari come parrucchierie e barberie, o esercizi autorizzati alla vendita di prodotti cosmetici sono necessari mq. 15 per un posto di lavoro, mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre il primo;
 - c) si definisce posto di lavoro ogni addetto (titolare, socio, direttore, dipendente) che operi manualmente e professionalmente, con esclusione degli apprendisti;
 - d) i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere un'altezza non inferiore a mt. 2,70 e superficie finestra apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. I locali adibiti all'esercizio della professione di estetista dovranno avere le pareti rivestite con materiale lavabile fino ad altezza di mt. 2,20 al fine di consentire una facile e completa pulizia e disinfezione;

- e) ogni servizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia;
 - d) gli esercizi devono essere dotati di un recipiente chiudibile, lavabile, disinfettabile per la raccolta delle immondizie. Devono essere forniti altresì di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente e di idonei contenitori a perfetta tenuta, distinti per materiale sporco e pulito; è necessario inoltre un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;
 - e) per gli strumenti taglienti per cui non è possibile effettuare il monouso si dovrà procedere alla loro sterilizzazione con idonei mezzi fisici dopo ogni impiego. I materiali non trattabili con il calore devono essere immersi in apposite vaschette contenenti disinfettante;
 - f) il personale addetto alla pulizia e alla disinfezione degli strumenti deve usare guanti di gomma pesanti al fine di prevenire ferite alle mani;
 - g) gli strumenti destinati allo smaltimento come rifiuto devono essere posti in appositi contenitori a pareti rigide e chiudibili;
 - h) gli esercizi e i locali annessi devono essere tenuti sempre puliti e disinfettati periodicamente;
 - i) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata abbondantemente con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
 - l) il personale deve osservare le più scrupolose norme di pulizia e di igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro possibilmente di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia; prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- 2) Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività stessa a visita medica presso l' AUSL, con particolare riguardo per le patologie infettivo-contagiose.
- 3) Per il subentro, il responsabile dell'igiene pubblica dell' A.U.S.L. accerterà, caso per caso, l'idoneità igienico sanitaria dei locali.

Titolo V Orari e Tariffe Professionali

ART.21

Disciplina degli orari-calendario di apertura e chiusura

- 1) Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
- 2) Il titolare dell'esercizio ha facoltà, dentro gli orari giornalieri stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, di adottare un proprio orario che deve essere comunicato al Comune.
- 3) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario di apertura e chiusura in maniera ben visibile all'esterno dell'esercizio.
- 4) E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario,unicamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 5) I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetista, barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna e/o attività commerciali sono tenuti ad osservare un orario unico.

Art. 22

Tariffe professionali

- 1) Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

Titolo VI
Controlli e Sanzioni

Art. 23
Controlli

1) Il Comune, ai sensi dell'art.42 della legge regionale n.35/91, accerta l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da esso autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento autorizzatorio in caso di mancato espletamento della medesima attività.

2) Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di estetista e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento, possono accedere per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

Art.24
Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applicano le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

ART. 25

Provvedimenti di urgenza

1) Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o di sicurezza, a norma dell'art.69 D.L.P. Reg. 29 Ottobre 1955, n.6 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana, può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:

- la chiusura dell'esercizio;
- la sospensione dell'autorizzazione amministrativa;
- l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art.24.

ART.26
Adeguamento degli esercizi esistenti

1) I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di estetista di cui al presente regolamento sono autorizzati a continuare l'esercizio dove già operano, senza ulteriori adempimenti.

2) In caso di trasferimento di sede, cessione o subentro nell'autorizzazione di altri soggetti, cambio di qualifica del titolare, di ristrutturazione dei locali, il richiedente è tenuto a presentare apposita istanza corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 9.

